

COPIA



CITTÀ DI CANDELO

(PROVINCIA DI BIELLA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32
DEL 31-05-2022

OGGETTO: PALAZZETTO DELLO SPORT - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE ED APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI ART. 34, C. 20 E 21, DL 179/2012, CONVERTITO IN L. 221/2012 -

L'anno **duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio** nella Sala Comunale degli Affreschi – Dott. Pier Carlo Robiolio – Centro Socio Culturale “Le Rosminiane” è stato convocato per le ore 18:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

N.	Cognome e Nome		Presenti - Assenti
1.	GELONE PAOLO	SINDACO	Presente
2.	MINUZZO SELENA	CONSIGLIERE	Presente
3.	DI LANZO GABRIELLA	CONSIGLIERE	Presente
4.	TARTAGLINO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
5.	ANSERMINO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
6.	VALLA LORENA	CONSIGLIERE	Presente
7.	MAFFEO VALERIA	CONSIGLIERE	Presente
8.	SARTORI NICHOLAS	CONSIGLIERE	Presente
9.	VALLERA ERIKA	CONSIGLIERE	Presente
10.	BELOSSI RENZO	CONSIGLIERE	Presente
11.	CERIA FABRIZIO	CONSIGLIERE	Assente
12.	VERONESE ELETTRA	CONSIGLIERE	Presente
13.	TOSIN SERGIO	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il Segretario Comunale: Dr.ssa Lo Manto Nicoletta.

Il Signor GELONE PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PALAZZETTO DELLO SPORT - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE ED APPROVAZIONE RELAZIONE AI SENSI ART. 34, C. 20 E 21, DL 179/2012, CONVERTITO IN L. 221/2012 -

Il Sindaco Paolo Gelone illustra la presente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Comune di Candelo è proprietario dell'impianto sportivo sito in via Cesare Pavese n. 2 , denominato "Palazzetto dello Sport " costituito da immobile principale ed aree di pertinenza, attrezzature e materiali.

Gli impianti sportivi in Candelo, vennero gestiti dalla Società I Borghi srl (*con socio unico il Comune di Candelo - giusta deliberazione del Consiglio Comunale n.13 in data 30/03/2007- mediante affidamento in " house"*) sino al 30/06/2020 (con interruzione attività sportiva e chiusura degli stessi a causa pandemia COVID-19).

A seguito di scioglimento e liquidazione della società stessa, a fare data dal 30/06/2020, vennero riconsegnati al Comune , che con DGC n. 89 in data 23/06/2020 dispose di **confermare la volontà di esternalizzare la gestione degli impianti sportivi e nelle more della finalizzazione**, considerato il periodo di interruzione di attività sportiva dal 30 giugno al 1 settembre 2020, **di procedere direttamente alla gestione ordinaria degli impianti in termini di consumi, manutenzioni ordinarie e a quant'altro necessario alla corretta conservazione del bene.**

Dispose altresì di, congiuntamente all'allora gestore e partendo dalle misure già attuate dallo stesso, procedere ad un'attenta valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico per ogni sito sportivo (*luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori*), ad una accurata analisi delle diverse attività sportive che si dovranno svolgere presso i diversi impianti sportivi, ad una puntuale individuazione delle maggiori spese obbligatorie, urgenti ed indifferibili derivanti dall'adeguamento strutturale e gestione degli impianti a causa dell'emergenza sanitaria.

Con deliberazione n. 162 in data 15/10/2020, considerato che la gestione diretta dei suddetti impianti risultava troppo gravosa per l'Ente e che quindi l'Amministrazione intendeva affidare, per il tempo strettamente necessario ad espletare la procedura di evidenza pubblica (nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione) , la Giunta Comunale stabilì, per i motivi esplicitati nello stesso atto deliberativo, di affidare la gestione del Palazzetto dello Sport all'Associazione Sportiva Dilettantistica del territorio.

Il suddetto affidamento non venne finalizzato (e la gestione restò a carico del Comune) in quanto, con DPCM l'attività sportiva dilettantistica venne sospesa consentendo il solo utilizzo per allenamenti e competizioni nazionali (giusto a D.P.C.M. del 24/10/2020 l'art. 1 – comma 9 lettera e);

In forza del richiamato DPCM e per le motivazioni espresse nella delibera stessa, con DGC n. 89 in data 24/06/2021 venne confermato l'utilizzo (uso esclusivo) del Palazzetto da parte di Associazione sportiva, sino al 30/09/2021;

Successivamente, con la ripresa in sicurezza delle attività sportive, con deliberazione n. 135 in data 28/09/2021 la Giunta stabilì di procedere con l'affidamento della gestione (giusta deliberazione G.C. n. 162/2020) nelle more della procedura di gara, sino al 30/06/2022 (convenzione Rep. 2491/2021).

Tutto ciò premesso visto l'approssimarsi del termine di scadenza della suddetta convenzione è necessario avviare la procedura per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

Evidenziato che le attuali modalità di gestione sono onerose e l'Amministrazione Comunale non dispone di adeguate risorse umane e strumentali per poter gestire direttamente;

L'Amministrazione Comunale ritiene che ricorrere al libero mercato al fine di individuare un unico soggetto gestore sia la soluzione migliore per garantire un'ottimale ed efficiente gestione dello stesso, in vista del soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Per contro la gestione diretta dell'impianto sportivo comporterebbe per il Comune farsi carico di esigenze, a volte complesse, sia nel campo dell'organizzazione e della gestione amministrativa, sia in quello della ricerca di necessarie risorse per garantire l'autofinanziamento delle spese gestionali ed un'adeguata organizzazione e dotazione di servizi capaci di valorizzare la struttura.

La dimensione dell'Ente e la mancanza nella propria dotazione organica di figure adeguate per numero e competenza sono motivi sufficienti a escludere, a priori, tale forma di gestione dell'impianto.

Richiamato l'art. 90, comma 25, Legge n. 289/02 :” *“...nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”*

Si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che inducono l'Amministrazione Comunale ad operare la scelta di affidamento ad un soggetto terzo, dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

Si è del parere che la concessione di servizio, meglio di ogni altra, possa contemperare i principi di trasparenza del pubblico con quelli di economicità ed imprenditorialità del privato, consentendo, altresì, di mantenere in capo al Comune una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno all'Ente.

L'Amministrazione Comunale ritiene che ricorrere al libero mercato, al fine di individuare un soggetto gestore sia la soluzione migliore per garantire un'ottimale ed efficiente gestione dello stesso.

Dato atto che il suddetto servizio può qualificarsi come servizio “a rilevanza economica”;

Visto l'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, che testualmente dispone: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della

disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

Dato atto che, al fine di adempiere alle disposizioni del succitato art. 34, commi 20 e 21, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n.221/2012, è stata predisposta dal competente Responsabile del Servizio una relazione allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, relativamente all'affidamento in concessione del servizio pubblico locale “Gestione Palazzetto dello Sport”;

Rilevato che alla luce di quanto indicato nella sopracitata relazione, il Comune di Candelo intende optare per l'affidamento in concessione ad un soggetto esterno del servizio di che trattasi, al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione attivando una procedura di selezione ad evidenza pubblica;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti rilasciato ai sensi dell'art. 239 del TUEL, come modificato dal DL 174/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, dai competenti Responsabili dei Servizi;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, predisposta dal Responsabile del Settore Servizi generali e alla Persona, ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. Individuare quale modalità di gestione del palazzetto dello Sport sito in Candelo – Via Cesare Pavese n. 3 – l'affidamento in concessione attraverso procedura negoziata aperta a tutti gli operatori del settore sportivo, preceduta da apposita manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i. , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Di stabilire in anni tre con possibilità di ripetizione per altri tre anni, a seguito di apposita valutazione, la durata della concessione;
5. Di stabilire altresì, per quanto riguarda le compensazioni economiche, che l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'assegnazione di contributi al concessionario per coprire l'eventuale disavanzo delle spese di gestione del Palazzetto per un massimo complessivo pari ad € 20.000,00= a stagione sportiva/ annuo e a seguito di specifici progetti di animazione sociale o di ampliamento dell'offerta sportiva;
6. Di demandare alla Giunta Comunale, per quanto di propria competenza e al Responsabile del Settore anzidetto l'attuazione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii., stante l'urgenza di dare attuazione ai provvedimenti conseguenti

PARERE ART. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Mariacristina Anselmo, in qualità di Responsabile del Settore Servizi Generali, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
(f.to Mariacristina Anselmo)

ART. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto Simona Fraire, in qualità di Responsabile del Settore Finanze – Risorse Umane, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore
(f.to Simona dr.ssa Fraire)

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000

Il Sindaco, in merito al punto 5) all'odg "*Palazzetto dello Sport – Individuazione modalità di gestione ed approvazione relazione ai sensi art. 34, c. 20 e 21, DL 179/2012, convertito in L. 221/2012*", passa la parola al Consigliere Ansermino Michele che illustra la deliberazione;

Seguono in ordine cronologico gli interventi dei Consiglieri:

Veronese Elettra cui segue risposta Ass. Ansermino;

Veronese Elettra;

Ansermino Michele;

Veronese Elettra cui segue risposta Ass. Ansermino Michele;

Veronese Elettra;

Ansermino Michele;

Veronese Elettra (registrazione non chiara)

Valla Lorena;

Veronese Elettra;

Valla Lorena;

Veronese Elettra;

Valla Lorena;

Segretario Com.le Dr.ssa Lo Manto Nicoletta;

Veronese Elettra cui segue intervento tecnico Segr. Com.le Dr.ssa Lo Manto;

Veronese Elettra cui segue intervento tecnico Segr. Com.le Dr.ssa Lo Manto;

Veronese Elettra;

Valla Lorena;

Veronese Elettra;

Valla Lorena;

Veronese Elettra;

Sindaco;

Di Lanzo Gabriella;

Veronese Elettra;

Belossi Renzo;

Ansermino Michele;

Belossi Renzo;

Ansermino Michele;

In assenza di ulteriori interventi il Sindaco passa alla votazione del punto 5) all'odg "*Palazzetto dello Sport – Individuazione modalità di gestione ed approvazione relazione ai sensi art. 34, c. 20 e 21, DL 179/2012, convertito in L. 221/2012*", che ottiene il seguente risultato:

- voti favorevoli nr.9;
- astenuti 1 ("Candelo citta' possibile": Belossi Renzo);
- contrari nr. 2 (Gruppo Consigliare "Candelo per tutti": Consiglieri Veronese Elettra e Tosin Sergio)

espressi in forma palese per alzata di mano da nr. 12 presenti e 11 votanti;

Visto l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

- di approvare la sopra estesa deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione che ha ottenuto il seguente risultato:

- voti favorevoli nr. 10;
- contrari nessuno;
- astenuti n. 2 (Candelo per tutti: Veronese Elettra e Tosin Sergio)
espressi in forma palese per alzata di mano da nr. 12 presenti e 10 votanti

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

^^^^

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 57 del vigente regolamento del Consiglio Comunale - file audio allegato -

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to GELONE PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Lo Manto Nicoletta

PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazione nr. 680

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-06-2022, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Toesco Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Lo Manto Nicoletta

COPIA CONFORME

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo –

Li, 16-06-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Nicoletta Lo Manto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 31-05-2022 ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

(oppure)

Candelo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE